

ACCORDO FRA IL GRUPPO PASTIFICATORI E LA LEGA LAVORANTI FORNAI.

Modena, li 20 Ottobre 1946

Il giorno 20 Ottobre 1946 fra i rappresentanti della Lega Lavoranti Fornai in persona di Zambelli Giuseppe, Berelli Ruggero e Secchi Romolo, e i rappresentanti del Gruppo Pastificatori in persona del suo Presidente signor Torelli Alberto ed i sign. Corni Alberto e Ing. Sacchetti si è convenuto quanto segue:

GESTIONE CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA - FERIE E 13.a MENSILITÀ

- Art. 1°) Si è istituita la Cassa Integrazione Malattia, Ferie e 13.a Mensilità della Lega Lavoranti Fornai, gestita dalla Lega stessa, sollevando da ogni responsabilità il datore di lavoro.
- Art. 2°) Nel consiglio di amministrazione di detta cassa, comunque verrà costituito ed stabilisce sin d'ora che sarà compreso un membro del Gruppo Pastificatori eletto dall'Assemblea del Gruppo stesso, col diritto e il dovere di controllare l'amministrazione, denunciando le eventuali infrazioni ed irregolarità alle parti interessate.
- Art. 3°) Il funzionamento di detta cassa avrà inizio il giorno 1/7/46 per la voce ferie; il giorno 20/10/46 per la voce CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA; il giorno 1/1/47 per la voce 13.a MENSILITÀ; nella sua sede di Via C. Vincenzo n.24 presso la Camera del Lavoro.
- Resta sottinteso che per l'anno in corso, il pagamento della detta 13.a mensilità, dovrà essere fatto colle modalità di cui all'articolo 3 (CASSA FERIE E 13.a MENSILITÀ OPERAI FISSI) del contratto stipulato il giorno 20 Ottobre 1946.
- Art. 4°) Ogni datore di lavoro a fine di ogni mese dovrà versare all'incassatore della Cassa l'importo delle ferie maturate nel mese per ogni operaio fisso compreso la parte dell'operaio turnista, in misura del 3/85% della retribuzione globale mensile.
- Art. 5°) Il datore di lavoro verserà pure sullo retribuzione globale mensile pagata ai dipendenti operai fornai fissi (compreso i turnisti) la percentuale dell'8.34% a titolo di 13.a Mensilità.
- Art. 6°) Il datore di lavoro è tenuto a versare all'incassatore della Lega Lavoranti Fornai le somme di L.300.00 mensili per ogni operaio fisso, per l'integrazione cassa malattie a tutti gli operai fornai.
- Art. 7°) I datori di lavoro sono tenuti a pagare il 3% sull'importo dei 3 articoli precedenti (Ferie, 13.a Mensilità, Integrazione Cassa Malattia) quale quota parte per la gestione amministrativa della cassa stessa.
- Art. 8°) I lavoratori a suo volta sono tenuti a versare la percentuale dell'1.50% sulle somme percepite dalla Cassa, detta somma servirà pure per la gestione amministrativa della sopracitata Cassa.

I RAPP. DEL GRUPPO PASTIFICATORI
P.to Alberto Berelli
Ing. Sacchetti
Corni Alberto

PER LA LEGA PASTIFICATORI
P.to Zambelli Giuseppe
Berelli Ruggero
Secchi Romolo